

## I NODI DELLE GRADUATORIE PERMANENTI

*di Gina Spadaccino da GildaFoggiaForum del 5/5/2004*

Le novità introdotte dal Decreto Legge 97/2004, nonché dal Decreto Dirigenziale del 21 aprile 2004 in ordine alle operazioni di rideterminazione della terza fascia delle graduatorie permanenti impediscono agli addetti ai lavori di risolvere i consueti problemi interpretativi facendo riferimento alla prassi instaurata.

Sarebbero necessarie note di chiarimento da parte del Ministero dell'Istruzione per dissipare i dubbi in tempi brevi, in modo tale da prevenire l'eventuale ed immancabile contenzioso che anche quest'anno, in coincidenza delle operazioni di assunzione annuali, aggiunge situazioni di incertezza e confusione.

Ecco alcune questioni sulle quali il MIUR deve, con urgenza, prendere posizione:

### Servizio contemporaneo e servizi fatti valere per mesi diversi

Se si è svolto un servizio contemporaneo su più classi di concorso, potrà farsi valere un anno scolastico in periodi (per esempio 5 mesi + 16 giorni sulla classe di concorso X, 2 mesi sulla classe Y, ecc.)?

Il problema è costituito dal fatto che il decreto ministeriale fa divieto di prestare servizi contemporaneamente in gradi di scuola diversi durante lo stesso anno scolastico. Ciò comporta che gli stessi servizi siano, invece, legittimi, e quindi valutabili, se prestati non contemporaneamente.

Stando così le cose, nell'ipotesi del possibile spezzettamento dei servizi diversi in periodi di 6 mesi + 6 mesi, si finirebbe per vanificare del tutto il divieto di cumulo, essendo possibile, nelle supplenze annuali, riuscire ad ottenere i 12 punti anche con soli 6 mesi di servizio.

Per esempio, il docente che abbia lavorato sulla A043 e sulla A050, con incarichi annuali (dal 1° settembre al 31 agosto) ma fatti valere come successivi per 6 mesi ciascuno avrebbe valutati i primi 6 mesi dell'anno sulla A043 e i restanti 6 sulla A050, ottenendo in entrambe le classi di concorso i 12 punti del servizio annuale, che si conseguono, infatti, anche con soli 6 mesi di servizio (2 punti per ogni mese).

Né il decreto legge sulle permanenti, né il decreto dirigenziale di attuazione si pronunciano dettagliatamente sulla questione.

A noi sembra che leggendo gli articoli del DL non debba potersi frazionare un anno scolastico in periodi, ottenendo così punti di servizio superiore a 12 su più classi di concorso. Tutto il DL obbliga infatti a contare in mesi (massimo 6 per anno) il servizio svolto: ergo, dovrebbe essere consentito dichiarare un servizio con massimo 12 punti.

Ma più a monte, che spazio trova la possibilità di un frazionamento solo nominale del servizio, visto che la contemporaneità si evince dagli atti di nomina e dai certificati di servizio, in cui sono indicate le date di assunzione e cessazione del servizio, stabilite per contratto?

### Doppia abilitazione SSIS e servizio

Il DD afferma il principio per cui non può essere valutato alcun servizio svolto in contemporanea alla SSIS: "non sono valutabili i servizi di insegnamento", si legge nel DD "prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario".

E' stato dunque non solo recepito l'insegnamento del Consiglio di stato, che ha affermato il divieto di cumulo del servizio con i 24 punti, derivanti dal tirocinio connesso alla frequenza dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario, ma ci si è spinti oltre.

Il mancato riconoscimento del punteggio di servizio, prestato in contemporanea alla frequenza dei corsi ssis, comprende, infatti, anche i servizi relativi a qualsiasi classe di concorso, anche se diversa da quella relativa al corso frequentato (i cd. servizi paralleli). L'incompatibilità risulta legata ai 24 punti aggiuntivi, equiparati a servizio specifico, e pertanto all'impossibilità di farsi riconoscere servizi svolti su più classi contemporaneamente.

In tale ottica andrebbero valutate le seconde abilitazioni conseguite col cd. semestre aggiuntivo e i relativi servizi.

Le seconde abilitazioni, in quanto prese non in due anni ("durata legale"), non dovrebbero dar diritto ai 30 punti ma, con la nuova tabella prevista dal DL, solo ai 6 concessi a tutte le abilitazioni.

In tal caso la seconda abilitazione non comporterebbe la perdita del servizio prestato in contemporanea, visto che è l'incompatibilità tra questo ed i 30 punti a renderne impossibile la valutazione.

### Servizio militare

Il punteggio per servizio militare espletato dopo la laurea è valido come titolo di servizio di insegnamento.

E' necessario sia chiarito che il punteggio complessivo conseguibile, indipendentemente dagli anni scolastici in cui si colloca, non può superare la valutazione di 0,50 per ciascun mese (per 12 mesi massimo 6 punti anche se suddivisi tra due diversi anni scolastici). La formulazione usata crea, infatti, problemi interpretativi circa l'analogia con la valutazione dell'intero anno scolastico che si effettua con riguardo al servizio di insegnamento effettivo. La recente sentenza del Consiglio di Stato ((VI Sez. sent. 1453 del 18.3.2004) depone a favore dell'interpretazione seguita.

*Quid iuris* nel caso si siano fatti più di 12 mesi di militare? E' vero che adesso il militare dura meno di 12 mesi, però in certe armi, tipo la marina, una volta il servizio durava di più. Inoltre c'è da tenere presente il servizio volontario di ferma.

Qualora il servizio militare si sia accavallato (in costanza o meno di rapporto di lavoro) nello stesso anno di un incarico il punteggio della leva è conteggiato in aggiunta? Ciò soprattutto nei casi in cui esso non coincida completamente con il servizio di insegnamento ma, per un certo periodo sia eccedente ad esso.

### Altri titoli

La formulazione della tabella introduce elementi di dubbio circa la valutazione dei diplomi di specializzazione.

In generale quali corsi di specializzazione e perfezionamento varranno? Anche quelli a distanza o solo quelli con obbligo di frequenza? L'abilitazione SSIS vale come titolo culturale?

E il diploma di specializzazione conseguita sul sostegno? A stretto rigore, il diploma di specializzazione di sostegno non è un diploma di specializzazione universitaria post-laurea, ma solo un titolo professionale che, affiancato a quello di studio e/o all'abilitazione curricolare, consente l'accesso all'insegnamento sui posti di sostegno. Tanto è vero che la tabella del DM 201/00 sulle graduatorie d'istituto, dove invece il sostegno è valutato pacificamente 3 punti, prevede un punto specifico per qualificare espressamente tale titolo, evidentemente non potendo questo essere contemplato tra i titoli universitari post laurea.

Ammissa comunque una sua valutabilità andrebbe precisato che questa è possibile solo per gli ex corsi biennali tenuti dalle università e per gli attuali corsi annuali di 800 ore, ma non per il semestre aggiuntivo di 400 ore.

Ma anche qui emergono problemi. A rigore, il DI 28/5/98, che ha istituito i corsi di 400 ore, parla di uno o due semestri aggiuntivi, mentre il DM 20/2/02, che ha istituito i corsi di 800, di due semestri. Ogni università si organizza però a suo modo. Un corso che va da novembre a maggio, e per il quale si pagano tasse scolastiche di un intero anno accademico, è semestrale o annuale?

Considerata l'ampiezza della platea di aspiranti interessati, una precisazione al riguardo è indispensabile ed anche in questo caso sono evidenti i problemi che deriveranno dall'inevitabile contenzioso.

### Diritto alla riserva dei posti

Vanno chiarite in modo inequivocabile le condizioni per l'esercizio del diritto alla riserva dei posti, con particolare riferimento allo stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda di inclusione.

C'è attualmente una *querelle* al riguardo, in quanto molti CSA continuano a richiedere l'iscrizione nelle liste di collocamento speciali.

Tale querelle è destinata a continuare: nell'attuale modello 1, nella SEZIONE H - ALTRE DICHIARAZIONI a pag. 9 dello stesso, con un'operazione quanto meno anomala (un modello di domanda, allegata ad un Decreto Dirigenziale, si pone in contrasto e sembra voler far venir meno quanto disposto da una legge, fonte normativa primaria) si legge infatti: "Dichiara, altresì, di aver diritto, in quanto disoccupato all'atto della prima inclusione in graduatoria permanente ovvero all'atto del presente aggiornamento, alla riserva dei posti in virtù dei seguenti titoli (omissis)"

Secondo noi la disposizione di cui all'art. 16 della legge 68/99 prevede che l'assunzione del disabile (e, quindi, del soggetto appartenente alle categorie tassativamente indicate all'art. 1 della legge, con diritto all'assunzione obbligatoria, il cd. diritto alla riserva) possa avvenire a prescindere dallo stato di disoccupazione al momento dell'assunzione stessa, in ciò innovando, rispetto alla precedente disposizione di cui all'art. 19 della legge n. 482/68, che prevedeva il possesso di tale stato sia al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sia al momento della successiva assunzione.

Sarebbe pertanto illegittimo se l'Amministrazione scolastica mantenesse fermo il possesso del requisito dello stato di disoccupazione, risultante dall'iscrizione alle cosiddette liste speciali, non solo al momento delle immissioni in ruolo, ma anche della presentazione della domanda di aggiornamento delle GP. Di rilievo è la considerazione (sollevata anche sotto il vigore della legge 482/68) che nella scuola, l'incarico a tempo determinato, anche annuale (dal 1° settembre al 31 agosto) è assimilabile allo stato di disoccupazione e quindi il diritto alla riserva non può essere disconosciuto ad un docente precario.

Si rende necessaria, ad evitare contenziosi, un'interpretazione più funzionale alle specificità della scuola - in relazione allo stato di disoccupazione - per l'esercizio del diritto previsto dalla legge 68/99 ("riserve" per i disabili).

### Abilitazioni riservate e strumento musicale

Continua l'inerzia dell'Amministrazione nella definizione dei titoli di accesso all'insegnamento. Risultano ancora esclusi dall'inserimento coloro che hanno conseguito, nei vari concorsi, l'abilitazione all'insegnamento (concorsi riservati e abilitazioni di educazione musicale conseguite dopo il 25.5.1999).

Al riguardo è stata attivata una notevole mole di contenzioso: l'esclusione appare ingiustificata, soprattutto in considerazione, per i docenti di educazione musicale, del futuro canale di abilitazione previsto dall'art. 2 del decreto legge n.97/2004.